



CH-3003 Berna
UFSP

Alle federazioni dei fornitori di prestazioni

Riferimento/N° di fascicolo: 733.4-1/5786212
Ns. riferimento: FRY/VOK
Berna, 2 febbraio 2022

Aliquota percentuale dei medicinali: diritti e doveri dei fornitori di prestazioni nell'ambito della prescrizione e della consegna di preparati originali e di generici idonei a sostituirli (attuazione dell'art. 38a dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31])

Gentili Signore e Signori,

A seguito di un aumento delle richieste da parte di assicurati e organizzazioni dei pazienti, con la presente desideriamo rammentare a Voi e ai Vostri membri le modalità di conteggio dell'aliquota percentuale differenziata.

1. Aliquota percentuale dei medicinali: aspetti generali

In linea di principio, l'aliquota percentuale che un assicurato deve pagare all'acquisto di un medicamento ammonta al 10 per cento. Per i medicinali troppo costosi rispetto ad altri con il medesimo principio attivo l'articolo 38a capoverso 1 OPre prevede un'aliquota maggiorata al 20 per cento. Quest'ultima si applica quando il prezzo di fabbrica per la consegna supera almeno del 10 per cento la media dei prezzi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicinali con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità (ES; cfr. art. 38a cpv. 1 OPre). Essa riguarda sia preparati originali sia preparati in co-marketing nonché generici. Nella lista elettronica dei generici dell'ES (consultabile al seguente link: <http://www.spezialitaetenliste.ch/ShowNewGenerics.aspx>), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riporta in rosso le confezioni per le quali l'aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia. Nell'ES elettronico (www.spezialitaetenliste.ch), le confezioni cui viene applicata un'aliquota percentuale del 20 per cento sono contrassegnate da una crocetta nera su sfondo rosso nella colonna SB.

2. Doveri nell'ambito della prescrizione e della consegna di preparati originali e generici

Secondo l'articolo 52a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10, stato: 1° gennaio 2022), se non si esige esplicitamente la consegna del preparato originale, il farmacista può sostituire preparati originali prescritti dal medico con un prodotto generico. In questo caso, comunica a chi ha fatto la ricetta quale preparato è stato effettivamente fornito.

In generale, la consegna di generici deve essere incoraggiata affinché i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimangano il più possibile contenuti. Pertanto, conformemente all'articolo 38a capoverso 7 OPre, il medico o il farmacista devono informare il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'ES, idoneo a sostituire il preparato originale. In questo modo l'assicurato ha la possibilità di esercitare un'influenza sui costi. Tale informazione risulta ancora più importante qualora l'assicurato abbia scelto un modello assicurativo che prevede una partecipazione ai costi più alta se non si ricorre ai generici.

Gli assicuratori offrono diversi modelli di assicurazione di base. Per approfittare di premi più economici gli assicurati possono ad esempio impegnarsi ad acquistare generici, laddove disponibili. Tuttavia, se la loro scelta ricadesse su un preparato originale, sarebbero tenuti a partecipare ai costi del medicamento per un massimo del 50 per cento. Dalle richieste che gli assicurati rivolgono all'UFSP si evince che le informazioni fornite al momento dell'acquisto di medicinali circa la disponibilità di prodotti generici o l'aliquota percentuale maggiorata se si opta per il preparato più costoso sono spesso insufficienti.

3. Terapie non sostituibili

3.1. Rinuncia a una sostituzione per motivi d'ordine medico

In alcune indicazioni riguardanti pazienti con la patologia sotto controllo, i preparati originali e i prodotti generici non sono facilmente intercambiabili. Spetta sostanzialmente ai fornitori di prestazioni garantire, se le circostanze lo esigono (ad es. in caso di pazienti ben controllati con la loro terapia antiepilettica), la rinuncia alla sostituzione e che il conteggio venga effettuato correttamente, affinché gli assicurati non debbano sostenere costi aggiuntivi oltre a un'aliquota percentuale del 10 per cento sul prezzo del medicamento. Negli ultimi tempi l'UFSP ha registrato un aumento del numero di richieste e reclami dovuti ad aliquote percentuali maggiorate erroneamente conteggiate agli assicurati, benché non fosse possibile procedere a una sostituzione per motivi d'ordine medico. L'articolo 38a capoverso 6 OPre sancisce che nei casi in cui per motivi d'ordine medico deve essere consegnato espressamente il preparato originale, ciò non deve comportare un'aliquota percentuale maggiorata a carico dell'assicuratore. A garanzia di ciò, il fornitore di prestazioni ha l'obbligo di annotarlo espressamente sulla ricetta («*non sostituire per motivi d'ordine medico*») e di effettuare correttamente il conteggio a carico dell'AOMS. Inoltre, la decisione in merito a un'eventuale sostituzione non spetta soltanto al medico, ma può essere presa anche dal farmacista (cfr. art. 38a cpv. 6 OPre).

3.2. Rinuncia a una sostituzione per difficoltà nella fornitura di generici

Se a causa di difficoltà nella fornitura non fosse possibile effettuare una sostituzione a favore di un generico più conveniente e dovesse essere consegnato un preparato originale più costoso con aliquota percentuale maggiorata, il medico curante o la farmacia che consegna il medicamento può annotare sulla prescrizione medica «*sostituzione non possibile*» e conteggiare di conseguenza fino a nuova fornitura. Se le suddette difficoltà dovessero protrarsi nel tempo, è possibile segnalare all'UFSP i medicinali in questione. Quest'ultimo valuterà se l'aliquota percentuale maggiorata del preparato originale potrà essere temporaneamente ridotta fino a che i generici non saranno nuovamente disponibili.

Vi preghiamo di prendere atto della presente comunicazione e di informare i Vostri membri affinché i preparati originali e i generici vengano conteggiati correttamente e non più a danno degli assicurati.

Per domande riguardanti l'aliquota percentuale differenziata, scrivere all'indirizzo e-mail ueberpruefung@bag.admin.ch. Per un contatto diretto, telefonare al numero 058 483 96 48.

Distinti saluti

Divisione Prestazioni assicurazione malattia
Responsabile della sezione Riesame dei medicinali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ARIZZI', written over a horizontal line.

Andrea Rizzi